

CAPITOLATO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ DELL'ARPA PIEMONTE

Premessa

Arpa Piemonte opera per la tutela dell'ambiente su tutto il territorio della Regione Piemonte.

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) attiene all'istituzione di una procedura negoziata ex art 50 comma 1 lettera e) del D.lgs 36/2023, avente ad oggetto l'esecuzione del SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ DI ARPA PIEMONTE.

La procedura negoziata è diretta a stabilire e a definire, compiutamente e a monte, tutte le clausole, le condizioni, le modalità di affidamento e d'esecuzione, nonché la tipologia di prestazioni e i prezzi unitari che saranno applicati ai singoli ordini.

L'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Committente ad eseguire, a fronte di ordinativo, il servizio secondo le modalità, specifiche e prezzi di cui al Capitolato d'appalto.

Il presente Capitolato disciplina le condizioni normative e di esecuzione della procedura negoziata.

La disciplina stabilita nel presente Capitolato risponde alla specifica esigenza di questa Stazione appaltante di disporre di uno strumento giuridico idoneo e adeguato a garantire in tempi brevi l'esecuzione di interventi sugli automezzi al fine di garantirne la sicurezza degli operatori e la tempestività del servizio.

Arpa Piemonte si riserva la facoltà, sempre al fine di garantire l'efficienza del servizio, di poter affidare la realizzazione delle prestazioni in oggetto anche ad altri operatori economici, qualora in relazione alle effettive richieste ne sorgesse la necessità.

L'operatore economico/appaltatore, nel caso in cui Arpa Piemonte decida, a proprio insindacabile giudizio, di avvalersi di tale facoltà, non potrà avanzare alcuna pretesa risarcitoria o chiedere alcun compenso o ristoro aggiuntivo.

Le prestazioni del presente capitolato sono da considerarsi, ad ogni effetto, di carattere pubblico e per nessuna ragione potranno essere dall'aggiudicatario sospese o abbandonate.

Il presente CSA, gli atti allegati e i documenti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto così come i chiarimenti e le rettifiche inviati da Arpa Piemonte nel corso della procedura di gara esperita anche se non materialmente allegati allo stesso.

Il CSA equivale ad uno schema di contratto e contiene tutti gli elementi richiesti ai sensi dell'art. 41 commi 12,13,14, all'art 87 co. 2 del D.Lgs 36/2023 e all'art. 4-bis dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023.

Art. 1 Oggetto dell'appalto durata

L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione e assistenza stradale degli automezzi di proprietà dell'Arpa Piemonte.

Le prestazioni di manutenzione del parco auto comprendono gli interventi programmati (tagliandi), ordinari e straordinari di meccanica, elettrauto, atti a mantenere e/o ripristinare le migliori condizioni di efficienza operativa dei veicoli in uso all'Agenzia.

L'appalto ha durata triennale a far data dalla stipula del contratto.

Art. 2 Validità territoriale dell'appalto

Le prestazioni richieste dal presente capitolato ricadono nelle aree geografiche individuate dai lotti di gara.

Art. 3 Suddivisione dell'appalto in lotti

1. Ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs 36/2023 l'appalto è suddiviso su sette lotti funzionali di minori dimensioni tenuto conto:
 - ✓ delle esigenze di copertura territoriale stante l'organizzazione dell'Agenzia in tutte le provincie della Regione Piemonte;
 - ✓ di favorire l'accesso alle piccole e medie imprese;
 - ✓ di voler garantire la massima efficienza e tempestività, anche nell'ottica della riduzione dei costi operativi legati a fermo mezzi e guasti, in tale prospettiva, l'individuazione di più operatori economici sul territorio può consentire una migliore gestione delle forniture programmate e delle attività di assistenza su guasto;
2. I seguenti articoli e relativi commi e le prescrizioni/indicazioni/regole/penali/oneri/obblighi/condizioni/patti e condizioni in essi riportati, se non diversamente e specificatamente indicato, sono vincolanti e da applicarsi per ciascun lotto.

Art. 3 Parco auto e importo dell'appalto

Lotto	INDIRIZZO	Auto di proprietà
Lotto 1 Torino	Via Pio VII, 9	43
Lotto 2 Ivrea (TO)	Via Jervis 30	9
Lotto 3 Cuneo	Strada Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11	12
Lotto 4 Alessandria	Spalto Marengo 33	15
Lotto 5 Asti	Piazza Alfieri 33	6
Lotto 6 Novara	Viale Roma 7/e	9
Lotto 7 Biella	Via Piacenza 11	10

I singoli lotti dell'appalto hanno il seguente quadro economico:

Lotto 1 Torino Via Pio VII 9	
importo triennale a base di gara	€ 64.500,00
di cui costi della manodopera	€ 19.350,00
Oneri per la sicurezza da interferenze	€ 0,00
Importo complessivo	€ 64.500,00

Lotto 2 Ivrea (TO) Via Jervis 30	
importo triennale a base di gara	€ 13.500,00
di cui costi della manodopera	€ 5.400,00
Oneri per la sicurezza da interferenze	€ 0,00
Importo complessivo	€ 13.500,00

Lotto 3 Cuneo Strada Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11	
importo triennale a base di gara	€ 18.000,00
di cui costi della manodopera	€ 7.200,00
Oneri per la sicurezza da interferenze	€ 0,00
Importo complessivo	€ 18.000,00

Lotto 4 Alessandria Spalto Marengo 33	
importo triennale a base di gara	€ 22.500,00
di cui costi della manodopera	€ 9.000,00
Oneri per la sicurezza da interferenze	€ 0,00
Importo complessivo	€ 22.500,00

Lotto 5 Asti Piazza Alfieri 33	
importo triennale a base di gara	€ 9.000,00
di cui costi della manodopera	€ 3.600,00
Oneri per la sicurezza da interferenze	€ 0,00
Importo complessivo	€ 9.000,00

Lotto 6 Novara Viale Roma 7/e	
importo triennale a base di gara	€ 13.500,00
di cui costi della manodopera	€ 5.400,00
Oneri per la sicurezza da interferenze	€ 0,00
Importo complessivo	€ 13.500,00

Lotto 7 Biella Via Piacenza 11	
importo triennale a base di gara	€ 15.000,00
di cui costi della manodopera	€ 6.000,00
Oneri per la sicurezza da interferenze	€ 0,00
Importo complessivo	€ 15.000,00

Ai sensi dell'art. 41 comma 13 e 14 del D.Lgs. 36/2023, l'importo posto a base di gara per ogni singolo Lotto comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari al 30% sulla base dell'esecuzione di precedenti appalti analoghi.

L'operatore economico, nell'individuazione del proprio ribasso di gara, dovrà tener conto dell'importo dei costi della manodopera dichiarato nell'ambito dell'offerta economica.

Qualora l'operatore economico indichi nell'offerta un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato da questa Agenzia dovrà allegare all'offerta economica una relazione giustificativa dei costi inferiori dichiarati onde consentire a questa stazione appaltante di attivare immediatamente il sub procedimento di verifica della congruità di tali costi ex art. 110 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 3 Specifiche tecniche di fornitura

Tutte le attività previste dal presente articolo devono essere necessariamente fornite per l'esecuzione del presente appalto.

Il servizio comprende in particolare tutte le prestazioni necessarie a mantenere i veicoli in perfetto stato di efficienza, sicurezza e conformità alle norme del Codice della Strada.

Le attività consistono in:

- **Manutenzione Ordinaria Programmata:** Tagliandi periodici (cambio olio, filtri, liquidi), controlli stagionali, ricarica aria condizionata e adempimenti di legge.
- **Manutenzione Straordinaria:** Riparazione di guasti meccanici, elettrici, elettronici, di carrozzeria e degli apparati di bordo, inclusa la fornitura e posa in opera di ricambi originali o equivalenti omologati.
- **Soccorso Stradale:** Servizio di traino e assistenza stradale del veicolo fermo per guasto o sinistro, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con trasporto del mezzo presso l'officina autorizzata più vicina.

Fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 3.5 ("*Servizio soccorso di veicolo in avaria*"), la presa in carico dell'automezzo da riparare può avvenire:

- ✓ con consegna presso l'officina da parte di personale Arpa Piemonte al quale dovrà essere fornita, a cura dell'officina stessa, auto sostitutiva per tutta la durata dell'intervento ma da utilizzare solo per il rientro in sede e per il successivo recupero presso l'officina del veicolo una volta riparato;
- ✓ con ritiro da parte dell'appaltatore presso la sede Arpa con riconoscimento economico di:
 - un'ora di manodopera se la sede dell'officina ha una distanza dalla sede Arpa compresa tra 15 e 30 km, da calcolarsi con l'applicazione Google maps;
 - mezza ora di manodopera se la sede dell'officina ha una distanza dalla sede Arpa inferiore a 15 km, da calcolarsi con l'applicazione Google maps.

Le modalità saranno concordate in sede di stipula del contratto.

Il ritiro deve aver luogo entro la giornata successiva alla richiesta.

Le richieste di fornitura saranno variabili sia in termini di quantità che di frequenza per tutta la durata del contratto e saranno effettuate a mezzo mail o, in caso di necessità anche telefonica da parte del DEC o suoi referenti tecnici direttamente al Responsabile Esecuzione del Contratto

L'esecuzione dei servizi di manutenzione e delle operazioni di controllo deve avvenire recando il minimo impedimento possibile al regolare svolgimento delle attività dell'Agenzia e, in ogni caso, garantito di norma in giornata secondo modalità che saranno concordate in sede di stipula del contratto.

Il contratto si articola nelle seguenti prestazioni.

3.1 Verifica iniziale stato autoveicolo

Al momento del primo intervento, allo scopo di verificare lo stato d'uso degli automezzi in dotazione all'Agenzia, l'appaltatore deve eseguire un controllo generale sullo stato del veicolo e redigere verbale dettagliato con elenco degli eventuali interventi necessari, al fine di consentire alla stazione appaltante di programmare eventuali successivi interventi.

Nell'ambito di tale verifica, la stazione appaltante può chiedere di definire il valore commerciale dei singoli automezzi.

3.2 Verifiche, revisioni, collaudi obbligatori per legge

Rientrano nella presente fattispecie tutte le attività di manutenzione obbligatorie per legge qui di seguito elencate:

- a. **revisioni** in base alle scadenze di legge. L'appaltatore deve informare con preavviso di 30 giorni la stazione appaltante in merito alla prossima scadenza della revisione precedente; ad avvenuta revisione dovrà essere rilasciata la certificazione di legge;
- b. **collaudi** in base a quanto previsto dalla normativa vigente per bombole metano/GPL, l'appaltatore deve informare con preavviso di 30 giorni la stazione appaltante in merito alla prossima scadenza della revisione precedente; ad avvenuta revisione deve essere rilasciato il certificato di revisione dell'Ente preposto (Gestione Fondo Bombole Metano);

3.3. Manutenzioni ordinarie

Rientrano nella presente fattispecie tutte le attività di manutenzione programmabili qui di seguito elencate:

- a. **verifiche**, controllo ed eventuale reintegro dei livelli dei liquidi e dei grassi lubrificanti;
- b. **verifica periodica** dei livelli battistrada degli pneumatici, con obbligo di segnalazione scritta in caso di necessità di intervento;
- c. **tagliandi** in base alla periodicità programmata stabilita dalla casa costruttrice dell'automezzo sulla base dei chilometri percorsi o a frequenza annuale nel caso di percorrenze inferiori al chilometraggio percorso;

3.4. Manutenzioni straordinarie

In questa categoria rientrano tutte le attività di manutenzione non programmabili che comportino la sostituzione di parti meccaniche, parti elettriche, schede elettroniche, parti di carrozzeria e che non rientrano comunque nella casistica prevista al precedente paragrafo 3.3.

Le caratteristiche di questa categoria di interventi, a titolo indicativo ma non esaustivo, sono le seguenti:

- a. **riparazione, sostituzione di parti meccaniche** (frizione, cambio, organi sussidiari, pompe di iniezione, ecc.) e dell'impianto elettrico (accensione motore, avviamento, generazione di corrente, illuminazione interna ed esterna, segnalazione di avviso e di manovra, segnalazione di funzionamento, accessori vari, ecc.)
- b. **smontaggio e rimontaggio** della componentistica che interferisce con la riparazione o la sostituzione delle parti medesime;
- c. **riparazione dei veicoli** con allestimenti speciali e delle loro dotazioni (impianti idraulici, oleodinamici, pneumatici, elettrici, refrigerazione, gas GPL e metano);
- d. **riparazione/sostituzione** parziale o totale della carrozzeria (lamierati, vetreria, fanaleria, griglie, modanature, guarnizioni, ruote complete, sedili, rivestimenti, interni, accessori, ecc.);
- e. **verniciatura** di elementi saldati e non saldati (compreso lo smontaggio e rimontaggio dei particolari che interferiscono con la riparazione o la sostituzione degli elementi stessi) e ripristino loghi dell'Agenzia eventualmente rimossi durante l'intervento.

3.5. Servizio soccorso di veicoli in avaria

L'appaltatore è tenuto ad effettuare il soccorso dei veicoli fermi per avaria e/o forature, nell'ambito territoriale del lotto di riferimento, da eseguire con operaio specializzato, secondo la seguente suddivisione:

Lotto	
Lotto 1 Torino	Provincia di Torino, ad esclusione dell'area di cui al Lotto 2

Lotto 2 Ivrea (TO)	Area del Canavese in provincia di Torino
Lotto 3 Cuneo	Provincia di Cuneo
Lotto 4 Alessandria	Provincia di Alessandria
Lotto 5 Asti	Provincia di Asti
Lotto 6 Novara	Provincia di Novara e VCO
Lotto 7 Biella	Provincia di Biella e Vercelli

In tal caso sarà a carico dell'appaltatore l'onere del mezzo impiegato, mentre saranno remunerate le ore operaio impiegate per il soccorso; per soccorsi eventualmente richiesti in fascia oraria eccedente oltre le ore 8,00-17,00 o in giorni festivi/prefestivi sarà riconosciuto un compenso complessivo extra di euro 50,00 IVA esclusa.

3.6. Criteri Ambientali Minimi

Non è previsto un CAM specifico per il servizio in oggetto si ritiene comunque di prendere a riferimento il CAM Acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada e per i servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada - pdf, adottati con DM 17 giugno 2021 per la parte H "Criteri ambientali Minimi per l'acquisto di grassi ed oli lubrificanti per veicoli adibiti al trasporto su strada. I citati materiali dovranno essere conformi a alle specifiche tecniche previste nel decreto e saranno verificati in sede di approvazione del preventivo, qualora l'intervento interessi tali materiali, secondo le modalità contenute nel decreto citato.

ART. 4 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti esclusivamente da personale tecnico specializzato.

La realizzazione degli interventi si articola nelle seguenti fasi:

4.1. Ritiro del veicolo

- a) Nel caso in cui il ritiro del veicolo avvenga presso la sede Arpa a cura dell'appaltatore, il ritiro del mezzo deve avvenire con utilizzo di una targa di prova;
- b) L'appaltatore, in fase di ritiro, firma un verbale di consegna che attesti lo stato del veicolo e le sue dotazioni.

4.2 Predisposizione del preventivo

- a) L'appaltatore quantifica la spesa dell'intervento nel rispetto dei prezzi e delle condizioni di aggiudicazione.
- b) È compito dell'appaltatore comunicare tramite posta elettronica al DEC o suo delegato il preventivo dettagliato, numerato, datato, e con idonea e documentata evidenza dei prezzi applicati alla ricambistica, ai quali sarà applicato il ribasso offerto.
- c) Il preventivo deve contenere una voce di costo relativa alla manodopera con evidenza del ribasso offerto.
- d) Il preventivo deve, altresì, indicare la tempistica della consegna del mezzo.
- e) L'elaborazione dei preventivi non può essere addebitata in nessun modo e in nessun caso all'Agenzia.
- f) La trasmissione del preventivo deve essere effettuata entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dell'automezzo.
- g) Il preventivo una volta trasmesso è considerato definitivo e non può essere sostituito da un altro preventivo successivo di prezzo maggiorato

- h) Non possono essere addebitate ore di manodopera aggiuntive rispetto al tempario delle case automobilistiche per tipologia di riparazione, se non adeguatamente motivate.

4.3 Approvazione del preventivo

- a) Il DEC o suo delegato approva il preventivo entro 5 gg lavorativi dalla ricezione dello stesso.
- b) Nello stesso termine il DEC o suo delegato può richiedere chiarimenti, modifiche e integrazioni; la ditta è tenuta a fornire tali delucidazioni o a modificare il preventivo entro due giorni lavorativi dalla richiesta. In tali casi il termine per l'approvazione definitiva ovvero per l'ulteriore richiesta di modifica/delucidazione del preventivo è di tre giorni lavorativi.
- c) Le lavorazioni compiute dalla impresa aggiudicataria in assenza dell'approvazione del DEC o suo delegato non potranno essere addebitate all'Agenzia.
- d) Non sono ammessi costi di rimessaggio relativamente alle tempistiche per l'approvazione del preventivo.

4.4. Esecuzione e verifica dell'intervento

- a) Nel caso in cui gli interventi si protraggano nel tempo, l'appaltatore non può imputare in alcun caso costi di rimessaggio.
- b) Ad intervento eseguito, il DEC o suo o suo delegato, verifica l'avvenuta esecuzione degli interventi con riferimento al preventivo autorizzato e l'eventuale presenza di danni, mancanze o manomissioni del materiale tecnico presente sulla vettura al momento della consegna all'appaltatore.
- c) A verifica positiva il DEC o suo delegato fornisce l'assenso all'emissione della fattura.

ART. 5 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore per tutta la durata dell'appalto:

- al fine di garantire la sostenibilità ambientale ed economica dell'appalto la ditta aggiudicataria deve avere una propria sede operativa entro i 30 km da sede Arpa del lotto di riferimento impegnandosi a mantenerla attiva per l'intera durata del contratto od impegnarsi ad aprirla entro sessanta giorni dall'aggiudicazione la sede operativa deve essere tra quelle riportate nella "Visura Camerale".
- deve comunicare il nominativo del responsabile tecnico ai sensi della legge 122/1992

È a carico dell'appaltatore la fornitura alla stazione appaltante dei listini prezzi dei ricambi e dei tempari manutentivi, utilizzati dalle case costruttrici per le forniture e le riparazioni dei veicoli.

Su richiesta, l'appaltatore dovrà fornire l'adeguata documentazione del prezzo di acquisizione dei materiali sui quali è stato applicato il ribasso.

I pezzi di ricambio sostituiti dovranno essere tenuti a disposizione per 30 giorni naturali consecutivi per eventuali verifiche da parte dell'Agenzia e, in caso di sinistro, fino all'avvenuta perizia del perito dell'assicurazione.

L'appaltatore deve comunicare all'Agenzia, all'inizio del servizio, l'orario di lavoro settimanale.

ART. 6 – TEMPI DI INTERVENTO

L'appaltatore deve dare tempestiva comunicazione al DEC o suo delegato in caso di documentata impossibilità a eseguire gli interventi nei tempi indicati nel preventivo di spesa a causa di sopraggiunte difficoltà tecniche o di approvvigionamento dei ricambi, concordando nuove tempistiche.

ART. 7 – PREZZI

Le prestazioni dell'appalto sono compensate con l'applicazione delle seguenti voci:

- prezzo orario della manodopera impiegata;
- prezzo dei ricambi così come previsti dai listini prezzi, in vigore al momento dell'ordinativo;
- prezzi fissati dalla stazione appaltante nel presente capitolato.

Di seguito si specificano i criteri di definizione delle varie voci di prezzo

7.1 Manodopera e prezzo orario

Il costo orario della manodopera è di euro 50,00 (IVA esclusa).

Le ore di manodopera necessarie per l'intervento dovranno essere calcolate esclusivamente sulla base dei tempi ufficiali del costruttore o del Tempario BADA, con assoluto divieto di fatturare ore eccedenti rispetto a quelle standardizzate.

7.2 Ricambi e materiali di consumo e prezzo

Tutti i ricambi, i fluidi (oli, liquidi refrigeranti) e i materiali di consumo impiegati dall'Appaltatore nelle riparazioni devono essere nuovi, prodotti dalla casa costruttrice del veicolo o fabbricati da altri produttori di comprovata qualità tecnica ed esperienza specifica, privi di difetti e provvisti di regolare omologazione e certificazione secondo le normative europee vigenti.

L'Appaltatore risponde della qualità dei ricambi ai sensi di legge per un periodo minimo di 24 mesi dall'installazione.

Al fine di garantire il contenimento della spesa pubblica, è ammesso l'utilizzo di **ricambi non originali ma di qualità equivalente all'originale**, così come definiti dal Regolamento (UE) n. 461/2010 a condizione che:

- l'equivalenza sia attestata dal produttore del ricambio e documentata dall'Appaltatore nel preventivo;
- l'utilizzo di ricambi equivalenti non comporti la decadenza della garanzia ufficiale della casa costruttrice sul veicolo.

I prezzi dei ricambi saranno desunti dalle banche dati informatiche ufficiali in vigore al momento dell'intervento (quali Kromeda, Infocar, o equivalenti) o, in alternativa, dai listini ufficiali delle case costruttrici dei veicoli attualmente in dotazione all'Arpa Piemonte (FIAT, RENAULT, FORD).

Sul prezzo di listino così individuato, l'Appaltatore applicherà lo sconto percentuale offerto in sede

7.3 Prezzi di alcune prestazioni

- **TAGLIANDO BASE:** vengono riconosciute numero due (2) ore di manodopera per ogni tagliando più il costo dei pezzi di ricambio e dei materiali di consumo, da assoggettare a ribasso unico percentuale.
- **RICARICA CLIMATIZZATORE:** euro 150,00 (IVA esclusa), da assoggettare al ribasso unico percentuale offerto.
- **BOMBOLE METANO e GPL:** le lavorazioni comprendono stacco, riattacco, collaudo bombole gas, verifica impianto e saranno compensate sulla base dei seguenti prezzi unitari da assoggettare al ribasso unico percentuale offerto per tipologia di vettura così come nell'elenco indicativo che segue:

Tipo automezzi	• Prezzo
• Revisione bombole metano Fiat Panda	• 250,00 Iva esclusa

• Sostituzione serbatoio GPL Fiat Panda	• 500,00 Iva esclusa
• Sostituzione serbatoio GPL Fiat Punto	• 550,00 Iva esclusa

- **REVISIONI:** gli importi relativi alle revisioni ministeriali e collaudi, in quanto tariffe imposte a livello locale, sono integralmente rimborsati all'appaltatore, compresi eventuali versamenti sostenuti per diritti a favore del Dipartimento Trasporti Terrestri, pertanto non saranno soggetti a ribasso di gara.

ART. 8 – OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI.

L'appaltatore è responsabile per eventuali danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle riparazioni e/o delle sostituzioni delle parti di ricambio, per l'utilizzo di ricambi non idonei o difettosi e dei conseguenti danni e per ritardi nella consegna degli automezzi per propria negligenza o imperizia.

L'appaltatore è responsabile per eventuali danni, manomissioni, o smarrimenti sul materiale tecnico eventualmente presente sui veicoli in riparazione.

L'appaltatore è tenuto a proprie spese a reiterare gli interventi di manutenzione e di riparazione in caso di riscontrate difformità (di inefficienza o di esecuzione non a regola d'arte) agli impegni contrattuali contestate da parte della stazione appaltante.

ART. 9 – CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE APPLICABILE AI LAVORATORI

Al fine di individuare il CCNL più attinente rispetto all'oggetto dell'appalto e delle attività da eseguire, si è identificato il settore di riferimento dell'attività oggetto mediante il codice ATECO 95.31 Riparazione e manutenzione di autoveicoli

Settore contrattuale	Sottosettori contrattuali
Metalmeccanico Artigianato	Settore metalmeccanico e installazione di impianti
Codice CCNL C030	

L'appaltatore, nel caso non applichi il CCNL C030, può indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo applicato, purchè garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante. In tal caso prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione dovrà essere presentata dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

L'appaltatore si obbliga altresì a garantire, anche in caso di disdetta o scadenza dei contratti collettivi nazionali e territoriali per tutta la durata dell'appalto, almeno il trattamento economico e normativo già in essere in base ai medesimi contratti collettivi.

Qualora durante la fase di esecuzione del contratto., sopraggiunga il rinnovo dei contratti collettivi nazionali e territoriali, l'appaltatore si obbliga ad adeguare tempestivamente il trattamento economico e normativo goduto dai lavoratori operanti per l'appalto alle sopravvenute condizioni contrattuali.

ART. 10 – REVISIONE PREZZI

I prezzi tengono conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico dell'esecutore del presente CSA e da ogni altro documento contrattuale.

Si procede alla revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 comma 2 del D.Lgs 36/2023 al verificarsi di una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo

complessivo e operano nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione al 5% applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi ai sensi dell'art. 10 e 11 allegato II.2-bis del D.Lgs 36/2023 e si utilizza il seguente indice

Classificazione Ecoicop 2 (5 cifre)

Prezzi al consumo Ateco 07230 Manutenzione e riparazione di mezzi personali di trasporto

La frequenza di monitoraggio degli indici non potrà essere superiore a quella con cui vengono aggiornati gli indici revisionali applicati all'appalto, quindi per l'appalto in questione sarà mensile.

Quando l'art 60 del D.Lgs 36/2023, per cause imprevedibili non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva, ai sensi dell'art 12 comma 1 lettera b), la possibilità per la stazione appaltante o l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione si applica l'art. 122 comma 5, del D.Lgs 36/2023.

ART. 11 – MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Le modifiche del contratto nel periodo di validità/efficacia sono ammesse nelle ipotesi, nel rispetto delle condizioni ed entro i limiti di cui all'art. 120 comma 1 del D.Lgs 36/2023.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto come specificato all'art. 120 comma 9 del D.Lgs 36/2023. L'appaltatore è tenuto ad eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

ART. 12 – SUBAPPALTO

Per eventuali opere e prestazioni da affidare in subappalto si applicano integralmente le disposizioni contenute nell'art.119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- a. che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare;
- b. che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, secondo quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
- c. che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, ai sensi della precedente lettera b), trasmetta alla stessa stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare per contratti pubblici, in relazione alla categoria e all'importo delle prestazioni da realizzare in subappalto o in cottimo;
- d. che l'Appaltatore comunicato alla Stazione Appaltante dati e qualifica del personale che opererà in forza del subappalto.

L'affidamento delle prestazioni in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a. le imprese subappaltatrici, oltre agli standard qualitativi e prestazionali, devono riconoscere integralmente, ai propri lavoratori, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni, e comunque non inferiori a quelli che avrebbe garantito il contraente principale; nelle garanzie anzidette sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, del rispetto delle norme, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nei confronti dei loro dipendenti;
- b. Ai fini delle verifiche di cui sopra, su richiesta della Stazione Appaltante, il subappaltatore dovrà esibire, oltre all'elenco del personale assegnato alla commessa, il contratto applicato ai propri dipendenti;
- c. le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevandola da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 119, comma 11 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., a meno che il subappaltatore non ne faccia espressa rinuncia, la Stazione Appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. Nel caso in cui i pagamenti vengano effettuati all'Appaltatore, questi dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

ART. 13 – SICUREZZA

Si fa riferimento a tutte le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. applicabili al presente Appalto.

L'appaltatore sarà personalmente responsabile del puntuale rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro e dovrà attuare tutte le precauzioni che le prestazioni richiederanno.

ART. 14 – GARANZIE

L'appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, è obbligato a costituire le seguenti garanzie:

1. una garanzia provvisoria pari all'1% del valore del lotto cui l'operatore economico partecipa;
2. una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 5% dell'importo contrattuale costituita e svincolata con le modalità previste dall'art. 117, del D.Lgs. 36/2023.

La stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento dell'appaltatore, ivi comprese le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'esecuzione delle prestazioni in confronto ai risultati della liquidazione finale; **l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.**

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura di legge legale qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Le garanzie coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Se l'appaltatore, prima della stipula del contratto, dimostra di possedere idonee assicurazioni generali d'impresa, non è necessaria la costituzione delle polizze specifiche per il singolo intervento, richieste ai punti precedenti del presente articolo.

L'appaltatore è comunque responsabile per gli eventuali danni eccedenti le coperture assicurative delle polizze stipulate.

Lo svincolo delle garanzie avverrà secondo le modalità previste dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

ART. 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma: ogni atto contrario è nullo di diritto.

ART. 16 – RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere risolto nei casi previsti dagli articoli 122 e 123 del D.Lgs. 36/2023, nonché in caso di esercizio del diritto di recesso da parte della stazione appaltante secondo quanto previsto dallo stesso Codice.

Inoltre, il contratto potrà essere risolto qualora l'appaltatore:

- ceda o subappalti in tutto o in parte l'opera o le forniture senza la prescritta autorizzazione,
- si renda colpevole di frode o di grave negligenza,
- violi gli obblighi concernenti il personale in materia di lavoro, sicurezza o regolarità contributiva,
- contravvenga ad altri obblighi o condizioni contrattuali, in modo tale che, a giudizio esclusivo della stazione appaltante, sia compromesso il buon esito del servizio o l'ultimazione nei termini contrattuali,
- subisca penali comminate che superino il 10% dell'importo contrattuale.

In tali casi, l'appaltatore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite regolarmente e dovrà risarcire eventuali danni derivanti alla stazione appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto o dall'esecuzione delle prestazioni d'ufficio.

Il provvedimento di risoluzione dovrà essere notificato all'appaltatore mediante posta elettronica certificata (PEC) con l'intimazione a consentire l'occupazione e l'uso del cantiere, dei materiali e dei mezzi d'opera per la prosecuzione delle prestazioni, ovvero a provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e delle relative pertinenze entro il termine assegnato dalla stazione appaltante.

In caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. L'appaltatore è tenuto a partecipare a tutte le constatazioni necessarie per la conseguente liquidazione a termine del contratto; in caso di sua assenza, il DEC, con l'assistenza di due testimoni, redigerà lo stato di consistenza delle prestazioni eseguite e l'inventario dei beni in possesso della stazione appaltante.

La liquidazione del credito spettante all'appaltatore sarà eseguita d'ufficio e notificata allo stesso, che non potrà avanzare pretese ulteriori, né per danno morale, né per lucro cessante, né per altri danni emergenti.

Per coprire le spese derivanti dalla prosecuzione degli interventi, la stazione appaltante potrà utilizzare le somme ricavate dalla cessione di materiali, utensili e mezzi d'opera dell'appaltatore, nonché le somme liquide a credito dell'appaltatore o quelle trattenute a garanzia sulle rate di prezzo già pagate e sulla cauzione, ferma restando la possibilità di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento dell'eventuale danno.

ART. 17 – RISERVE DELL'APPALTATORE E CONTROVERSIE

Qualora l'appaltatore ritenga che le disposizioni o gli ordini impartiti dal direttore dell'esecuzione (DEC) siano difformi dai patti contrattuali o comportino un aggravio delle modalità di esecuzione degli interventi, tale da rendere necessaria la richiesta di nuovi prezzi o compensi ulteriori, l'appaltatore dovrà comunicare le proprie riserve prima di eseguire l'intervento relativo al Ticket di

Servizio (TdS) o la disposizione impartita, nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal presente contratto.

Le riserve comunicate dall'appaltatore dopo l'esecuzione degli interventi saranno considerate inefficaci e non saranno accolte.

La definizione delle controversie sorte tra le parti avverrà mediante accordo bonario o transazione, ai sensi degli articoli 205 e 208 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 18 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Ogni fattura deve essere intestata ad Arpa Piemonte, via Pio VII n.9, TORINO, Partita Iva 07176380017 e dovrà essere inviata in formato elettronico, ai sensi della legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66.

A tale scopo il **Codice Univoco** Ufficio da utilizzare è: **UFUD7K**.

La stazione appaltante applica lo split payment.

Le fatture devono contenere le seguenti voci:

- ✓ il codice C.I.G.(Codice Identificativo Gara);
- ✓ il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento;
- ✓ la struttura liquidante:
 - lotto 1: Dipartimento Patrimonio e Contabilità;
 - lotto 2: Dipartimento Radiazioni;
 - lotto 3: Dipartimento territoriale Piemonte Sud Ovest;
 - lotti 4 e 5: Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est;
 - lotti 6 e 7: Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est
- ✓ il numero dei preventivi, già trasmessi ed approvati, cui la fattura fa riferimento

La fatturazione deve avvenire su base mensile riportando il dettaglio dei singoli preventivi relativi alle manutenzioni svolte nel periodo con i loro importi unitari.

Ai fini della liquidazione, la stazione appaltante procede a verifiche, in capo al fornitore, della regolarità contributiva dello stesso.

Relativamente al pagamento di quanto dovuto all'appaltatore, lo stesso è effettuato entro 30 giorni fine mese data di ricevimento della fattura; il pagamento, ai fini dell'osservanza dei termini, deve intendersi avvenuto al momento della quietanza dell'ordinativo di pagamento da parte del Tesoriere della stazione appaltante.

In caso di contestazione all'appaltatore di inadempienze contrattuali o non definizione delle contestazioni del DEC o suo delegato (a mero titolo di esempio incongruità prezzi fatturati con listini presentati, mancata soluzione di un guasto evidenziato in fase di ritiro del mezzo) o erroneità della fattura stessa, ovvero di DURC irregolare, il termine di pagamento si intende sospeso dall'invio della contestazione fino alla comunicazione di accettazione della contestazione da parte dell'appaltatore (o delle notizie aggiuntive che consentano di dichiarare la prestazione fornita e/o la fattura conforme alle disposizioni contrattuali) o alla eliminazione delle irregolarità rilevate.

Nel caso di R.T.I., in forza del mandato collettivo speciale con rappresentanza, la fatturazione è effettuata solo dal Mandatario, la quale deve indicare nella fattura la percentuale di esecuzione della fornitura eseguita dalle ditte mandanti.

Il pagamento può essere effettuato al Mandatario ovvero su un conto dedicato intestato al RTI, modalità comunque da definire in sede contrattuale con l'aggiudicatario.

I corrispettivi risultanti all'atto dell'aggiudicazione si intendono accettati dall'affidatario in base a calcoli di sua convenienza e sono quindi invariabili in modo assoluto.

ART. 19 – PENALI

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'Affidatario, i servizi contemplati nel presente Appalto non vengano forniti e/o espletati -anche solo per periodi di tempo limitato- o vengano espletati in modo parziale o non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, a quanto offerto dall'Appaltatore, o a quanto previsto dalle norme di settore, la stazione appaltante applicherà le penali, commisurate al valore delle inadempienze formalmente contestate, di seguito indicate.

id	Descrizione della causa	Importo
A	Ritardo nell'avvio del servizio	1,5‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo
B	Ritardo nella presa in carico presso la sede Arpa dell'autovettura	1,5‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo
C	Mancato rispetto dei tempi previsti dal preventivo	1,5‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto della stazione appaltante al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Le penalità e il maggiore danno eventualmente dovuti dall'appaltatore saranno trattenute dalla stazione appaltante sulla fattura in pagamento e, ove questa non bastasse, sulla cauzione definitiva, secondo i principi della compensazione di cui agli artt. 1241 e ss. Codice civile.

In tal caso, nell'eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l'appaltatore è tenuto a ricostituire, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta della stazione appaltante, la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell'importo netto contrattuale, poiché arrivati a questo limite, la stazione appaltante potrà procedere, senza formalità di sorta, in prima istanza, all'incameramento della cauzione e, successivamente, a risolvere il contratto, senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l'esecuzione del servizio mediante altra ditta, con diritto di rivalsa nei confronti della ditta del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento danni.

L'importo complessivo delle penali per ciascun trimestre sarà detratto dai compensi relativi al trimestre corrispondente.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere risolto nei casi previsti dagli articoli 122 e 123 del D.Lgs. 36/2023, nonché in caso di esercizio del diritto di recesso da parte della stazione appaltante secondo quanto previsto dallo stesso Codice.

Inoltre, il contratto potrà essere risolto qualora l'appaltatore:

- ceda o subappalti in tutto o in parte l'opera o le forniture senza la prescritta autorizzazione,
- si renda colpevole di frode o di grave negligenza,
- violi gli obblighi concernenti il personale in materia di lavoro, sicurezza o regolarità contributiva,

- contravvenga ad altri obblighi o condizioni contrattuali, in modo tale che, a giudizio esclusivo della stazione appaltante, sia compromesso il buon esito dell'opera o l'ultimazione nei termini contrattuali,
- subisca penali comminate che superino il 10% dell'importo contrattuale.

In tali casi, l'appaltatore avrà diritto esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e dovrà risarcire eventuali danni derivanti alla stazione appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto o dall'esecuzione dei lavori d'ufficio.

Il provvedimento di risoluzione dovrà essere notificato all'appaltatore mediante **posta elettronica certificata (PEC)**.

ART. 21 - RECESSO

L'Agenzia ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare all'aggiudicatario, nei casi di:

- giusta causa;
- reiterati inadempimenti dell'aggiudicatario, anche se non gravi;

La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro l'aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori – salvo il caso di concordato con continuità aziendale – ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei prodotti o venga incaricato della gestione degli affari dell'aggiudicatario;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto

Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per l'Agenzia.

In caso di recesso si applica quanto previsto all'art.109 del D.Lgs. 50/2016.

L'Agenzia potrà recedere per qualsiasi motivo dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art.1671 c.c. con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario per iscritto, purchè tenga indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, l'aggiudicatario sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, possa essere garantita la continuità nell'erogazione della fornitura oggetto del contratto.

ART. 22 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

ART. 23– CLAUSOLA FINALE

Con l'accettazione delle norme del presente documento, l'appaltatore ha dichiarato di aver preso conoscenza di tutte le relative clausole, che approva specificatamente, singolarmente, nonché nel loro insieme.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'appalto da parte della stazione appaltante e dell'appaltatore non costituisce in alcun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.